

adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco
Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 10 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2151 del - 6 NOV. 2013

DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI.

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

Oggetto: ricorso ex art. 22 della legge 689/81 proposto dal sig. Migliore Giorgio avverso il verbale di accertamento del 29.3.2013 del comando NAS di Ragusa e l'ordinanza ingiunzione ASP n. 26/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL COORDINATORE
AMM.VO DEL TERRITORIO
Avv. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL COORDINATORE
AMM.VO DEL TERRITORIO
Avv. Giovanni Tolomeo

Il - 6 NOV. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta del Coordinatore Amministrativo del Territorio e direttore del servizio affari generali che, con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con verbale n.2013/55 CC NAS RG del 29.3.2013 redatto da Mar. A.s. UPS Samaritano Salvatore relativo all'accertamento effettuato in data 19.3.2013 ore 12,35 in località Modica, Via Risorgimento 118 presso la "DOLCERIA MIGLIORE" di Migliore G. e Figli S.n.c. si sanzionava la violazione di cui all'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 6.11.2007 n. 193, avendo accertato a carico del responsabile l'omessa applicazione delle procedure di autocontrollo e di corretta prassi igienica, basate sui principi del sistema HACCP, poiché, nel corso della ispezione veniva accertato che le schede di verifica, pur se previste dalle disposizioni del proprio manuale di autocontrollo, non risultavano né presenti né compilate per lo scorso mese di febbraio 2013;

DATO ATTO che l'interessato entro il termine di 30 gg dalla data di notificazione, avvenuta il 14.4.2013, del verbale il sunnominato, ha fatto pervenire a questa Azienda, quale autorità competente ex art. 17 L. 689/81 ed art. 2 del D. Lgs. 193/2007, scritti difensivi pervenuti in data 10.5.2013 prot. gen. N°. E-0009970 per l'annullamento del verbale in oggetto o in via subordinata per l'applicazione del minimo della sanzione pecuniaria;

DATO ATTO che il Comando Carabinieri NAS di Ragusa ha fatto pervenire in data 12.9.2013 prot. E-0019904 le controdeduzioni, a valere anche come rapporto ex art. 17 L. 689/81, con le quali confermava ulteriormente quanto accertato nel verbale, sottolineando l'avvenuto accertamento della violazione della omessa applicazione delle procedure di autocontrollo, rilievo avente non solo carattere formale ma anche sostanziale, atteso che tale adempimento obbliga l'operatore "a porre la giusta attenzione sulle proprie attività, con conseguente beneficio per gli alimenti prodotti nel laboratorio, riducendo o azzerando eventuali rischi per i consumatori";

VISTA l'ordinanza n. 26/2013 dell'Azienda, quale Autorità Competente a mezzo della quale si ordinava al sig. Migliore Giorgio il pagamento di Euro 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa

VISTO il ricorso ex art. 22 della legge 689/81 proposto dal sig. Migliore avverso detta sanzione e contro il verbale di accertamento dei NAS, con richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

VISTO il decreto di fissazione udienza e comparizione delle parti notificato unitamente al predetto ricorso all'Azienda, a mezzo del quale il Tribunale di Ragusa rigettava la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e fissava la udienza di comparizione per il **31.1.2014**;

RITENUTO che appare opportuno e necessario difendere le ragioni dell'Azienda, costituendosi in giudizio nella controversia sopra descritta, conferendo, all'uopo, apposito incarico professionale all'Avv. DANILO VALLONE, dirigente avvocato dell'Azienda;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

COSTITUIRSI E RESISTERE in giudizio nella controversia n. 2847/13 Tribunale di Ragusa avente ad oggetto il ricorso depositato il 18.10.2013 dal sig. Migliore Giorgio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "Dolceria Migliore di Migliore Giorgio e Figli s.n.c." avverso l'ordinanza ingiunzione dell'ASP n.26/2013 ed avverso il verbale di accertamento, n.2013/55 NAS di Ragusa, giusta decreto di fissazione udienza e comparizione delle parti del Tribunale di Ragusa e di cui meglio in premessa;

NOMINARE per la tutela delle ragioni dell'Azienda, conferendogli apposita procura ad litem l'Avv. DANILO VALLONE, dirigente avvocato dell'Azienda.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta autorizzazione di spesa.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....  	